



Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 19/01/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 2 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma

Oggetto dell'Atto:

EMERGENZA DA COVID-19. SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE. FONDO MANCATI RICAVI. INDIRIZZI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. per effetto dell'epidemia da COVID 19, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- b. con Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state individuate *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, quali limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (asili, scuole di ogni ordine e grado, università);
- c. con diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze del Presidente della Giunta regionale sono stati adottati, ai sensi dell'art. 3 del citato D.L. n. 6/2020, provvedimenti eccezionali ed urgenti finalizzati a contenere la diffusione del contagio (Fase 1), che hanno comportato limitazioni alla circolazione di persone, chiusura di attività commerciali, sospensione di tutte le attività didattiche (cd. *Lockdown*);
- d. sul piano dei servizi di trasporto pubblico e con particolare riferimento al territorio campano, con ordinanza P.G.R.C. n. 14 del 12 marzo 2020 - la cui efficacia è stata prorogata, con ordinanze n. 24/2020 e 32/2020 sino al 3 maggio 2020 - è stata disposta la riduzione fino al 50% dei programmi ordinari di servizio di linea erogati dalle aziende TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto;

PREMESSO, altresì, che

- a. al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e far fronte alla crisi di liquidità conseguente alla riduzione delle entrate derivanti da ricavi da traffico, sono stati adottati diversi provvedimenti speciali;
- b. in particolare, l'art. 200 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, al comma 1, la istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
- c. con DGR n. 414 del 3 agosto 2020, punti 5b e 5c, sono stati formulati indirizzi in tema di riparto risorse provenienti dal Fondo ex art. 200 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed è stato stabilito, in coerenza con la natura indennitaria del Fondo, che il riparto delle risorse destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia eseguito, tra le Aziende esercenti i servizi di TPL, in proporzione ai ricavi da mercato dalle medesime certificati e documentati nella banca dati dell'Osservatorio per le Politiche del TPL per il periodo indicato dalla norma (anno 2018), nonché che, al fine di evitare sovra-compensazioni, a valle delle erogazioni previste dalla richiamata normativa speciale, sia comunque garantita una verifica complessiva da parte degli Enti titolari dei relativi contratti di servizio, che, nei limiti delle risorse dedicate, tenga conto anche delle variazioni dei costi intervenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d. con decreto ministeriale n. 340 del 11 agosto 2020 si è proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 200 del Decreto - Legge n. 34/2020, nel limite di 412 € mln;
- e. con DGR n. 504 del 18.11.2020, tra l'altro, al punto 3, è stato precisato, in coerenza con le previsioni dell'art. 2, comma 4, del citato DM n. 340/2020, che la quota complessiva di contributi assegnata a favore delle Aziende TPL titolari di contratto di servizio esclusivamente con Città Metropolitana ovvero con una delle Province ovvero con uno dei Comuni capoluogo, sia erogata alle medesime aziende per il tramite degli Enti competenti, anche ai fini delle verifiche di cui al punto 5.c della richiamata DGR n. 414/2020; al punto 4, si è dato atto che, ai sensi dell'art. 200 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, il contributo è comprensivo della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto - legge; al punto 5, si è rinviato eventuali conguagli, ove necessari, in sede di riparto delle ulteriori risorse da erogare, per la medesima finalità, sulla quota residua dell'art. 200 Decreto - Legge 19 maggio 2020,

- n. 34 nonché sulle risorse di cui all'art. 44 del Decreto - Legge 14 agosto 2020, n. 104 ed all'art. 27 del Decreto - Legge 9 novembre 2020, n. 149, in conformità alle risultanze della banca dati dell'Osservatorio per le Politiche del TPL;
- f. al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione dei servizi in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stata incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 44 comma 1 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126);
 - g. le risorse di cui al citato art. 44 possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200 del D.L. n. 34/2020, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;
 - h. con decreto ministeriale n. 541 del 03 dicembre 2020 si è proceduto al riparto tra le Regioni della quota di 100 € mln di cui all'art. 44 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinata all'incremento del fondo di cui all'art. 200 del Decreto – Legge n. 34/2020;

PREMESSO, ancora, che

- a. con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, sono state adottate disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, applicabili sull'intero territorio, relative anche al trasporto pubblico di linea, volte a disciplinare la Fase 2, al fine di consentire la progressiva riapertura delle attività, ed adeguare le misure di emergenza adottate;
- b. in ragione della progressiva ripresa, con i citati D.P.C.M. sono state tra l'altro introdotte "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19*", recanti raccomandazioni sui servizi di Trasporto pubblico locale, nonché misure di contenimento indirizzate alle aziende esercenti i servizi, allo scopo di limitare il rischio di una nuova diffusione del contagio;
- c. le Linee Guida aggiornate con DPCM del 7 settembre 2020 hanno previsto, tra l'altro, al ricorrere di determinate condizioni, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, con una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti;
- d. le misure in argomento sono state recepite, sul territorio regionale, con diverse ordinanze del Presidente della Giunta regionale con le quali è stata disposta, tra l'altro, la rimodulazione dei servizi TPL in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti (ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020, n. 41 del 1° maggio 2020, n. 48 del 17.05.2020, n. 54 del 2 giugno 2020, n. 60 del 4 luglio 2020, n. 71 del 9 settembre 2020);

PREMESSO, infine, che

- a. con DL 8 settembre 2020 n. 111 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale ed in materia di trasporto scolastico, volte a far fronte alle esigenze di mobilità di utenti e studenti perseguendo, al contempo, l'obiettivo del trasporto in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 come individuate nelle Linee guida dianzi richiamate;
- b. con DGR n. 460 del 15/9/2020 sono stati dettati indirizzi in materia di trasporto pubblico locale in attuazione delle previsioni di cui all'art 1 del DL 111/2020, volti a far fronte alle esigenze di mobilità di utenti e studenti perseguendo, al contempo, l'obiettivo del trasporto in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento da COVID-19 come individuate nelle Linee guida di cui al DPCM del 7 settembre 2020;
- c. la citata delibera ha stabilito, a tal fine, che le linee di collegamento da potenziare saranno quelle a maggiore frequentazione studentesca, tenendo conto degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici e universitari, e dato mandato alla DG Mobilità di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla individuazione di detti servizi aggiuntivi TPL, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 111/2020 e di quanto disposto con DGR n. 414/2020 in tema di incremento mobilità studentesca;

- d. con nota prot. 560199 del 25.11.2020 la DG Mobilità ha trasmesso al MIT – Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti fissi ed il Trasporto Pubblico lo scenario programmatico stimato in termini chilometrici e di costo dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, relativi al periodo ricompreso tra l'8 settembre e il 31 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che

- a. con DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 sono state adottate misure urgenti di contenimento del rischio di contagio, tra cui la riduzione al 50% del coefficiente di riempimento a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e la limitazione della didattica in presenza per istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- b. con DPCM 3 dicembre 2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio; in particolare, l'art. 1 comma 10 lett. s) ha previsto che *“Presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera;*

CONSIDERATO che

- a. in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 10 lett. s) del citato DPCM 3 dicembre 2020, al fine di definire una strategia per conciliare le esigenze connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado con la capacità del sistema di mobilità pubblica, soggetto a forti limitazioni nell'ottica di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19, sono stati istituiti presso le Prefetture UTG di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno i Tavoli di Coordinamento, ai quali ha preso parte, per la Regione Campania, la Direzione Generale per la Mobilità;
- b. all'esito dei lavori, sono stati acquisiti i relativi Documenti operativi nei quali tra l'altro è evidenziata, per ogni contesto territoriale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.12.2020, la programmazione di servizi di trasporto pubblico locale da rafforzare, in considerazione della riduzione del coefficiente di carico al 50%, e tenendo conto altresì della importanza di rivedere, ove possibile, il dato “esterno” ai sistemi di trasporto costituito dalla organizzazione degli orari di attività commerciali, uffici, scuole ed università;

RILEVATO che

- a. ai sensi dell'art 22 ter della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione dei servizi in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è stata incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021;
- b. tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi

di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

- c. l'art. 1, comma 816, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per le medesime finalità di cui al punto precedente, stabilendo che eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto delle risultanze dei lavori condotti dai Tavoli di coordinamento istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020 presso le Prefetture UTG di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- b. di dovere dare mandato alla Direzione Generale Mobilità di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla individuazione del quadro complessivo del fabbisogno di servizi aggiuntivi TPL sul territorio regionale, allo scopo di fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento del contagio, anche alla luce delle risultanze dei documenti operativi sopra richiamati;
- c. di dover precisare che la copertura finanziaria dei servizi aggiuntivi di cui al punto che precede si rinviene nelle risorse di cui all'art 22 ter della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in quelle di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché in quelle risultanti nell'ambito della Missione 10, Programma 1002, Spesa corrente del Bilancio regionale 2021/2023;
- d. di dover confermare gli indirizzi di cui ai punti 5b e 5c della DGR n. 414 del 3.08.2020 e ai punti 3 4 e 5 della DGR n. 504 del 18.11.2020 anche con riferimento alle ulteriori risorse destinate all'incremento del fondo di cui all'art. 200 del Decreto – Legge n. 34/2020;

VISTI tutti gli atti richiamati in premessa;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate

1. di dettare indirizzi in materia di trasporto pubblico locale in attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 ter della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, volti a far fronte alle esigenze di mobilità di utenti e studenti perseguendo, al contempo l'obiettivo del trasporto in sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento da COVID-19;
2. di dare mandato alla Direzione Generale Mobilità di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla individuazione del quadro complessivo del fabbisogno di servizi aggiuntivi TPL sul territorio regionale, allo scopo di fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento del contagio, anche alla luce delle risultanze dei documenti operativi prodotti dai Tavoli di coordinamento istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020 presso le Prefetture UTG di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
3. di precisare che la copertura finanziaria dei servizi aggiuntivi di cui al punto che precede si rinviene nelle risorse di cui all'art 22 ter della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in quelle di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché in quelle risultanti nell'ambito della Missione 10, Programma 1002, Spesa corrente del Bilancio regionale 2021/2023;
4. di confermare gli indirizzi di cui ai punti 5b e 5c della DGR n. 414 del 3.08.2020 e ai punti 3, 4 e 5 della DGR n. 504 del 18.11.2020 anche con riferimento alle ulteriori risorse destinate all'incremento del fondo di cui all'art. 200 del Decreto – Legge n. 34/2020;
5. di trasmettere la presente delibera al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per la Mobilità ed alla Direzione generale per le Risorse Finanziarie, alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli e ai Comuni capoluogo della Campania, alla Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti e al BURC per la pubblicazione.